

Raccolta n.

Consortile "Azienda Servizi Comunali alla Persona"

in breve "Ser.co.p"

per la gestione dei servizi alla persona nell'ambito territoriale
del Rhodense

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il 2014 (duemilaquattordici)

In Rho, presso il Comune di Rho, alla piazza Visconti 24, alle
ore

Avanti a me Avv. Teresa Palumbo, Notaio in Rho, iscritta presso
il Collegio Notarile di Milano, sono presenti:

- **"COMUNE di ARESE"**, con sede in Arese (MI) via Roma N. 2/B, codice fiscale 03366130155 in persona del sindaco "pro tempore", domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme s'allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- **"COMUNE di CORNAREDO"**, con sede in Cornaredo (MI) Piazza Libertà, 24, codice fiscale 02981700152 in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

- **"COMUNE di LAINATE"** con sede in Lainate (MI) L.go Vittorio Veneto, 12, codice fiscale 00856780150, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**;

- **"COMUNE di PERO"** con sede in Pero (MI), piazza Marconi n. 2, codice fiscale 86502820151, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, al presente atto autorizzata con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**;

- **"COMUNE di POGLIANO MILANESE"** con sede in Pogliano Milanese (MI)
Piazza Avis Aido, 6, codice fiscale 86502140154, in persona del
sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa
Comunale,

, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del .2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"E"**;

- **"COMUNE di PREGNANA MILANESE"** con sede in Pregnana Milanese (MI) Piazza della Libertà N. 1, codice fiscale 86502760159, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale.

, al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"F"**;

- **"COMUNE di RHO"** con sede in Rho (MI), Piazza Visconti N. 24, codice fiscale 00893240150, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale
 , al presente atto autorizzato con deliberazione Commissariale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"G"**;
- **"COMUNE di SETTIMO MILANESE"** con sede in Settimo Milanese (MI) Piazza Eroi, 5, codice fiscale 01315140150, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,
 , al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"H"**;
- **"COMUNE di VANZAGO"**, con sede in Vanzago (MI) via Garibaldi n. 6, codice fiscale 03351920156, in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,
 al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"I"**.
- **"COMUNE di NERVIANO"**, con sede in Nerviano (MI) via n. , codice fiscale , in persona del sindaco "pro tempore" domiciliato per la carica presso la Casa Comunale,
 al presente atto autorizzato con delibera del Consiglio Comunale n. del 2014, esecutiva a sensi di legge, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"L"**.

* * * * *

Detti comparenti, della cui identità personale, qualità e poteri io Notaio sono certa,

PREMESSO CHE

1. I Comuni di **ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO Milanese, PREGNANA Milanese, RHO, SETTIMO Milanese e VANZAGO**, con atto a mio rogito in data 16.4.2007 rep. 48744/9979, reg. a Rho il 26.4.2007 al n. 865 serie 1T, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Straordinaria Inserzioni in data n. , hanno costituito tra loro, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D. Lgs. 267/00, per la gestione dei servizi sociali e per una gestione associata e sovra comunale dei interventi sociali al fine di garantire:
 - una elevazione della qualità degli interventi erogati;
 - la piena valorizzazione delle professionalità esistenti;
 - la realizzazione di economie di scala;
 - la realizzazione di economie di specializzazione;
 - l'accesso a risorse economiche e fonti di finanziamento aggiuntive,
 un Consorzio denominato "Consorzio Servizi Comunali alla persona", in breve "Ser.Co.p", con sede in Rho (MI) via de Amicis n. 10, iscritto al Registro delle Imprese di Milano con il codice fiscale 05728560961, Rea 1844020;
2. che, avendo detto consorzio operato fin dall'avvio secondo le modalità previste per le aziende speciali, ai sensi dell'art. 114 del citato decreto legislativo e in coerenza con l'art. 3 del proprio statuto, configurandosi sostanzialmente come una azienda

speciale consortile, alla luce delle disposizioni legislative di cui alla L. 191/2009, art. 2 c 186/e, si è reso necessario provvedere, in coerenza con la reale natura operativa di Sercop, alla modifica della originaria convenzione e dell'unito statuto per la precisazione anche formale della prevalenza della forma giuridica dell'azienda speciale consortile ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 267/00 rispetto a quella del Consorzio ai sensi dell'art. 31 del citato decreto; quindi, con atto a mio rogito in data 4.2.2011 rep. 52708/12476, reg. a Rho il 2011 al n. serie 1T, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Straordinaria Inserzioni in data n. , il suddetto consorzio è stato ri denominato in Azienda Speciale Consortile, a sensi dell'art. 30 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/00, con la modifica della denominazione in **"Azienda Servizi Comunali alla Persona" in breve "Ser.co.p"** retta dallo statuto allegato al medesimo atto sotto la lettera "L", immutati la sede, la durata, le modalità di partecipazione al voto, lo scopo, gli organi, l'organizzazione, le modalità di partecipazione all'azienda, programmazione, bilanci, finanza e contabilità;

3. che, successivamente, il Comune di Nerviano, intendendo aderire alla predetta Azienda Speciale Consortile, ha attivato a mezzo dei propri organi la relativa procedura di adesione disciplinata dal suddetto Statuto;

4. che, sulla scorta della deliberazione assunta dal Consiglio Comunale di Nerviano in data 2014 n. , che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"M"**, l'Assemblea Consortile della "Azienda Servizi Comunali alla Persona" in breve "Ser.co.p" con deliberazione in data , il cui verbale, in copia certificata per estratto conforme al suo originale a mio rep. in data odierna, si allega al presente atto sotto la lettera **"N"**, ha accolto la domanda di adesione del Comune di Nerviano e ha approvato la proposta di esperire tutte le formalità necessarie per addivenire al completamento della procedura di ammissione, giusta quanto previsto dalla Convenzione associativa e dall'allegato Statuto;

- che, dovendosi formalizzare l'adesione del Comune di Nerviano nell'Azienda Speciale Consortile mediante atto notarile portante modifica della Convenzione originaria e dell'allegato Statuto, l'Assemblea Consortile della "Azienda Servizi Comunali alla Persona" in breve "Ser.co.p" nella riunione del giorno 2014 il cui verbale, omessi gli allegati, in copia certificata conforme all'originale in data odierna n. di mio rep., qui si allega sotto la lettera **"O"**, tra l'altro deliberava favorevolmente in ordine alle proposte:

. di determinare in via definitiva l'entità della quota di conferimento dovuta dal Comune di NERVIANO, in base al criterio ivi enunciato, in euro ;

. di approvare, alla luce dell'adesione di cui sopra, specifica tabella dalla quale risultano la aggiornata ripartizione del capitale di dotazione, ;

. di trasferire la sede legale dell'Azienda Speciale Consortile sempre nell'ambito del Comune di Rho fissando il nuovo indirizzo in via dei Cornaggia numero 33, con la previsione nella bozza del nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra che, onde rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporti modifica della Convenzione, salvi in ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge;

. di approvare, infine, la bozza del nuovo testo di Convenzione e dell'allegato Statuto disciplinanti la vita dell'Azienda Speciale Consortile a seguito delle intercorse modifiche, recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 46 dello Statuto - la necessità di sostituire la previsione del Revisore con quella dell'Organo di Revisione;

- che, le proposte di modifica di cui alle citate deliberazioni dell'Assemblea Consortile, come a risultanze di quanto allegato al presente atto, sono state preventivamente sottoposte all'approvazione dei Consigli dei singoli Enti Consorziati;

- che l'Assemblea Consortile nella riunione del giorno 2014, il cui verbale, in copia certificata conforme all'originale in data odierna n. di mio rep., qui si allega sotto la lettera **P**), tra l'altro, preso atto dell'approvazione da parte di tutti i Consigli degli Enti di cui sopra delle proposte di modifica suindicate, ha deliberato di procedere alla stipula del formale atto notarile finalizzato alla recezione delle modifiche stesse incaricando al riguardo me notaio;

TUTTO CIO' PREMESSO

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

IN PRIMO LUOGO

1) I Comuni di **ARESE, CORNAREDO, LAINATE, PERO, POGLIANO Milanese, PREGNANA Milanese, RHO, SETTIMO Milanese e VANZAGO**, come sopra rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli al riguardo assunte e qui allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, sulla domanda di adesione avanzata dal Comune di NERVIANO, dichiarano di ammettere il Comune medesimo che, come sopra rappresentato, accetta, nell'Azienda Speciale Consortile denominata **"Azienda Servizi Comunali alla Persona" in breve "Ser.co.p"** Ente strumentale degli Enti Locali aderenti, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 05728560961, - R.E.A. numero 1844020;

2) In conseguenza dell'avvenuta ammissione il Comune di NERVIANO, come sopra rappresentato, in esito all'iter procedimentale previsto dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, dal quale risulta che la quota di conferimento del capitale di dotazione a carico del Comune medesimo è stata definitivamente stabilita in euro 8699

(ottomilaseicentonovantanove), versata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a titolo di conferimento all'Azienda Speciale Consortile in parola la somma predetta a mezzo dell'assegno circolare non trasferibile numero emesso in data 2014 dalla "BANCA ", Agenzia di , all'ordine dell'Azienda stessa.

3) Si dà atto, pertanto, che, in conseguenza dell'ammissione del Comune di NERVIANO e dell'avvenuto conferimento ad opera dello stesso della quota di capitale posta a suo carico, il capitale di dotazione dell'Azienda Speciale Consortile passa da euro 83.100,50 (ottantatremilacento virgola cinquanta) ad euro 91.799,50 (novantunomilasettecentonovantanove virgola cinquanta)

Alla luce dell'unificazione dell'iter procedimentale delle modifiche alla Convenzione originaria ed all'allegato Statuto oggetto di formalizzazione con il presente atto, per la ripartizione definitiva del capitale di dotazione dell'Azienda Speciale Consortile deve farsi riferimento alla specifica tabella infra indicata.

IN SECONDO LUOGO

In conseguenza di quanto formalizzato con il presente atto, al riguardo recepite la modifica concernente il trasferimento della sede legale dell'Azienda Speciale Consortile sempre nell'ambito del Comune di Rho (MI) al nuovo indirizzo di via Dei Cornaggia numero 33 e la previsione nel nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra che, onde rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporti modifica della Convenzione, salvi in ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge, altresì, recepisce - avuto riguardo all'Articolo 46 dello Statuto - la necessità di sostituire la previsione del Revisore con quella del Collegio dei Revisori;

vengono modificati secondo il testo proposto dall'Assemblea Consortile nella riunione del giorno 26 settembre 2014 ed approvato dai Consigli dei singoli Enti

- la Convenzione originaria e lo Statuto alla stessa allegato disciplinanti la vita dell'Azienda stessa.

Detta Convenzione, nella sua nuova versione già approvata, unitamente allo Statuto debitamente modificato alla stessa allegato, dai Consigli dei singoli Enti, viene qui di seguito integralmente riportata:

Art. 1

Costituzione

Con la presente convenzione si costituisce, ai sensi degli artt. 31 e 114 della Legge n. 267/00 e successive integrazioni e modifiche, fra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago e Nerviano, una Azienda Speciale Consortile denominata

"Azienda Servizi Comunali alla Persona"

in breve "Ser.co.p"

(nel seguito, per brevità Azienda) per l'esercizio di attività funzioni e servizi di competenza degli enti locali, così come definiti dal successivo art. 3.

L'Azienda è ente strumentale dei comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. Il funzionamento dell'Azienda è regolato dallo Statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera " ", fondamentale atto di organizzazione, che ne definisce finalità e regole di funzionamento.

Art. 2

Sede dell'Azienda

La sede legale della Azienda è in Rho (MI) con indirizzo alla via Dei Cornaggia n. 33.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci possono essere istituite sedi operative in località diverse. I servizi e gli uffici che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio di dei comuni proprietari

Art. 3

Scopo

Scopo della Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio educative e socio sanitarie integrate e - più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti soci, ivi compresi interventi di formazione e consulenza concernenti le attività della Azienda. I servizi istituzionali facenti capo alla Azienda sono erogati a tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti soci e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare.

o Minori - Famiglie

o Disabili

o Anziani

o Interventi di inclusione sociale.

Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacchè l'Assemblea ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazione in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza che delle dinamiche sociali.

L'Azienda può inoltre svolgere la propria attività tipica a favore di enti e soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2.

Le funzioni socio-assistenziali, i servizi e le attività conferite all'interno delle suindicate aree sono dettagliatamente determinate, nel Piano Programma Annuale approvato dall'Assemblea della Azienda.

Art. 4

Obiettivi

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

Ø Rafforzamento della capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale in grado di contribuire a realizzare una rete locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione;

Ø Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio assistenziali, socio educativi e socio sanitari integrati;

Ø Creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica dell'ente che mantengano preminenti le pratiche della rappresentanza e del controllo democratico; a tale scopo la Azienda è tenuta, nell'attuazione della gestione attraverso il piano programma annuale, ad operare in coerenza con i programmi ed i contenuti del Piano Sociale di Zona;

Ø Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di scala con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;

Ø Determinazione di meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzino la centralità della persona nella organizzazione dei servizi che incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

Ø Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;

Ø Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per evitare duplicazioni, ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, la Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Art. 5

Durata

La Azienda ha la durata di 20 anni, a decorrere dalla data d'effettiva della stessa, coincidente con la data di stipula dell'atto costitutivo.

Al termine finale, la Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

E' facoltà degli Enti soci prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Ogni triennio l'Assemblea dei soci deve effettuare la verifica della permanenza dei presupposti che hanno determinato la costituzione della Azienda.

Art. 6

Scioglimento

La Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo statuto. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri della Azienda è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante è effettuata sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

Il personale dipendente della Azienda, viene assorbito negli organici degli Enti che costituivano la Azienda stessa, in ragione delle quote di partecipazione, come eventualmente aggiornate, a cura degli organi competenti, in seguito a recessi, adesioni, modifiche ai criteri determinativi delle quote di partecipazione o revisioni triennali.

Art. 7

Recesso

E' consentito il recesso dei Comuni soci, con le forme secondo le modalità previste dai commi seguenti.

Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di costituzione o di successiva adesione.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al Presidente dell'Assemblea dei soci, entro il termine di 30 giugno di ciascun anno. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea, attraverso apposita presa d'atto.

Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo 5.

In caso di recesso viene eventualmente assegnata all'Ente recedente la propria quota di personale determinata sulla base dei seguenti criteri:

è facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decidere di non trasferire alcuna unità di personale, qualora ciò sia ritenuto opportuno per l'esercizio associato delle funzioni e la gestione dei relativi servizi ed attività e vi sia la disponibilità degli enti soci che restano, di suddividersi gli oneri relativi nelle quote risultanti a carico di ciascuno dopo la rideterminazione sulla base dei criteri fissati;

è inoltre facoltà dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, decidere quante e quali figure professionali l'Ente che recede debba portare con sé, fino a concorrenza della spesa arrotondata per eccesso corrispondere alla quota che era allo stesso assegnata e compatibilmente con la qualifica massima ammissibile per la tipologia dell'Ente medesimo.

Art. 8

Organi Consortili

Gli Organi dell'Azienda sono:

- o l'Assemblea dei soci
- o il Consiglio di Amministrazione
- o il Presidente dell'Assemblea
- o il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- o il Direttore

La loro nomina e composizione, il loro funzionamento, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono disciplinate dallo Statuto della Azienda.

Art. 9

Modalità di partecipazione al voto

Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per la Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto assembleare e criteri di partecipazione alla spesa, nell'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.

La partecipazione alla Azienda deriva dal conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 11, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune associato.

L'accettazione dei conferimenti, che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari, è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci la quale delibera a maggioranza assoluta. Possono essere ammessi a far parte della Azienda esclusivamente Enti Pubblici, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 10

Partecipazione alla vita sociale

Ciascun ente socio è rappresentato in assemblea dal proprio

Sindaco o dall'Assessore delegato.

Gli enti soci debbono concorrere al finanziamento corrente della Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art. 12)

Art. 11

Criteri di partecipazione al voto assembleare

Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il titolare dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.

I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti soci sulla base del criterio della popolazione residente che determina il conferimento delle quote di capitale sociale.

In caso di riparto frazionario dei voti, si applicano arrotondamenti al primo decimale, per eccesso.

La quota di cui al comma 2 è ricalcolata annualmente, per tenere conto.

o Delle modificazioni del numero degli abitanti degli enti soci;

o Dalla ammissione di eventuali nuovi soci, o dal recesso di partecipanti, stabilita dall'assemblea dei soci secondo le disposizioni statutarie.

I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale o alle successive ricapitalizzazioni della Azienda. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.

L'attribuzione dei voti assembleari assegnati all'atto della costituzione è riportato in allegato alla presente convenzione sotto la lettera "M".

Art. 12

Criteri di partecipazione alla spesa

Gli enti soci provvedono al finanziamento della Azienda operando trasferimenti e/o contributi in conto esercizio, sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea.

Tali criteri tengono conto del peso demografico di ciascun comune e/o del consumo di servizi che ciascun comune realizza, ovvero di una combinazione dei due suddetti elementi.

Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai singoli servizi sono a carico esclusivamente dei comuni conferenti.

Art. 13

Atti soggetti all'approvazione degli Enti soci

Le deliberazioni assembleari concernenti gli argomenti sottoindicati sono sottoposte all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti soci, nel termine di 10 giorni dall'adozione:

o Le proposte di modifica allo Statuto della Azienda;

o le richieste di ammissione di altri enti alla Azienda;

o lo scioglimento della Azienda;

o le proposte di modifica della presente convenzione.

Le determinazioni degli Enti soci devono essere assunte con atto deliberativo dei rispettivi Consigli, nel termine di 45 giorni dal ricevimento dell'atto assembleare. Gli atti sono trasmessi al Sindaco e al presidente del Consiglio Comunale di norme mediante posta elettronica con conferma di ricevimento o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea dei soci.

Art. 14

Il personale

La Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti soci o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze, o in subordine e comunque nella misura strettamente necessaria a garantire la buona gestione della Azienda, con altre forme contrattuali.

L'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il piano di organizzazione e le dotazioni organiche della azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure. La Azienda può avvalersi di professionisti esterni. Per tali forme di collaborazione la Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa, previa acquisizione di *curricula* che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.

Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di personale e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto.

Art. 15

Il patrimonio

Il patrimonio della Azienda è costituito da beni mobili ed immobili conferiti o acquistati o realizzati in proprio dall'ente.

Beni mobili ed immobili, da utilizzarsi nella gestione dei servizi e nell'ambito dell'esercizio delle attività proprie della Azienda, possono essere messi a disposizione della Azienda da parte degli enti soci i beni mobili ed immobili già destinati, dagli stessi, alle attività ed ai compiti di assistenza sociali conferiti alla Azienda stessa.

Per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, si applicano le norme previste dal codice civile.

Art. 16

Modalità di finanziamento delle spese di parte corrente

Gli Enti soci provvedono al finanziamento dell'attività corrente della Azienda attraverso le seguenti fonti:

1) spese generali di funzionamento amministrativo della Azienda: i comuni soci provvederanno alla corresponsione di un contributo annuo definito all'interno del Piano Programma Annuale.

Tale quota sarà erogata alla Azienda in un'unica soluzione anticipata.

2) spese relative all'erogazione di servizi:

sono finanziate mediante corresponsione di quote solidali, a consumo o in forma mista, come definite nel Piano Programma Annuale e negli allegati contratti di servizio da stipularsi fra l'Azienda e ogni ente aderente, per l'erogazione di ogni unità di offerta, previa definizione di un castelletto annuo massimale per ogni ente aderente.

Tale quota sarà erogata in due quote anticipate:

- la prima pari al 60% del totale entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la seconda pari al restante saldo entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di ritardo pagamento vengono applicati gli stessi interessi previsti per le anticipazioni di cassa dal contratto di tesoreria.

La Azienda ha facoltà - inoltre - di fornire prestazioni e servizi eccedenti i castelletti annui massimali ai Comuni soci, previa statuizione di apposito atto integrativo, da sancirsi attraverso apposito atto dell'Ente Locale che intenda acquistare per la propria cittadinanza volumi di attività superiori a quelli stabiliti nel Piano Programma Annuale approvato dall'assemblea dei soci.

La Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a Enti pubblici e privati - ivi compresi Enti Locali non soci - nella misura in cui la produzione di tali servizi non sottragga capacità produttiva altrimenti impiegabile a vantaggio dei Comuni costituenti la Azienda.

Art. 17

Disposizioni transitorie

La Azienda subentra in tutti i rapporti giuridici in corso ed in tutti gli obblighi e diritti assunti e vantati dagli Enti soci, relativamente all'esercizio delle funzioni socio-assistenziali ed alla gestione integrata dei relativi servizi ed attività, fatti salvi i debiti ed i crediti di gestione di competenza dei rispettivi Enti soci a decorrere dal 1 ottobre 2007, salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci.

La Azienda non risponde in alcun modo di azioni e/o obbligazioni poste in essere dagli Enti prima della data di cui al comma precedente, ad eccezione dell'eventuale conferimento di contratti relativi e inscindibilmente connessi con servizi trasferiti.

Gli organi della Azienda dal momento in cui sono costituiti esercitano le funzioni proprie anche in carenza del bilancio di esercizio.

Gli Enti soci provvedono in proporzione alla quota di partecipazione ad anticipare le spese necessarie all'avvio della Azienda e della sua attività.

Art. 18

Rinvio

Per tutto quanto non disposto nella presente convenzione per i rapporti derivanti dalla gestione delle attività aziendali si fa riferimento allo Statuto della Azienda e agli atti da questo

derivanti, in particolare ai contratti di servizio.
Per la normativa di carattere generale al codice civile e alle
vigenti normative di settore.

Tutti i comparenti mi dispensano espressamente e concordemente
dalla lettura degli allegati.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in
parte da persona fida in tutto da me diretta ed in parte da me
personalmente su fogli sette per facciate ventisei e fin qui della
ventisettesima, l'ho, quindi letto ai comparenti, i quali a mia
domanda dichiarano di approvarlo e confermandolo con me, lo
sottoscrivono alle ore